REGOLAMENTO (CEE) N. 436/87 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei foraggi essiccati [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86 [2], in particolare l'articolo 6, paragrapfo 3,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2341/86 [4], definisce l'impresa di trasformazione ; che tale definizione non tiene conto del progresso tecnico che consente l'essiccazione dei foraggi con procedimenti artificiali diversi dalla disidratazione ; che è pertanto opportuno incentivare tale progresso, sia pure con una certa prudenza, date le conseguenze che potrebbero derivarne per il mercato, nonché modificare, nell'ambito del disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e per un periodo limitato di osservazione, la definizione dell'impresa di trasformazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1528/78 è sostituito dal seguente :

« a) gli stabilimenti in cui viene effettuata :

— la disidratazione dei foraggi freschi, utilizzando un essiccatoio che sia conforme ai seguenti requisiti :

aa) temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 93 °C ;

bb) durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a 3 ore ;

cc) in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore a 1 m ;

— o la macinazione dei foraggi essiccati al sole,

— o la fabbricazione di concentrati di proteine ottenuti da succhi d'erba e d'erba medica,

— ovvero, fino al 30 aprile 1987, l'essiccazione artificiale con procedimenti diversi da quello indicato al primo trattino, nonché la macinazione dei foraggi così essiccati ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(4) GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 17.